« BINA COMITIA DE MAGISTRATIBUS »

1. — Il grande Mommsen è stato in materia, come sempre, di una puntigliosa esattezza. Nella sua gigantesca ricostruzione sistematica del cosí detto « diritto pubblico romano » egli, guardando alle fonti di cui disponiamo, ha affermato che le magistrature repubblicane (escluse le cariche plebee) erano tutte subordinate, dopo l'elezione, ad un voto popolare di obbedienza, il quale di regola era una lex curiata, ma nel caso dei censores era una lex centuriata.

Dimentichi o incuranti di questo autorevole precedente, gli autori contemporanei, me compreso 2, si trovano invece generalmente d'accordo nel ritenere, tacendo del resto, che l'entrata in carica del rex e dei magistrati cum imperio sia conseguita, almeno da un certo momento della storia monarchica in poi, ad una lex curiata de imperio, fatti salvi i censores, per i quali nessuno contesta la storicità della lex centuriata de potestate censoria³. In due successivi saggi, il Magdelain ha accolto l'impostazione del Mommsen, ma ha attribuito l'introduzione dei «bina comitia» al periodo repubblicano tradizionale (quello che ha inizio col 509 a.C.) 4 e ha spegato le ragioni di questo sistema con il

- * In Index 22 (1994) 361 ss.
- ¹ Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht 1³ (rist. 1952) 608 ss., secondo il quale: a) la lex curiata era un atto, « durch den die Gemeinde sich ausdrücklich verpflichtet dem Imperium oder der Potestas des neu eintretenden Beamten innerhalb der Competenz desselben zu gehorchen »; b) l'impegno di obbedienza era « ausnahmsweise bei den Censoren vor den Centurien vollzogen ».
- ² A. Guarino, Storia del diritto romano⁸ (1990) n. 32, 33, 39, 44, 93 (per la lex curiata), 94, 112 (per la lex centuriata).
- ³ Per tutri: F. Dr. Martino, Storia della costituzione romana 1² (1972) 155 ss. (per la lex curiata), 330 ss. (per la lex centuriata); F. Cassola, L. Labruna, Linee di una storia delle istituzioni repubblicane³ (1991) 122, 180 s. (per la lex curiata), 122, 187 s. (per la lex centuriata).
- ⁴ A. Magdelain, Recherches sur l'« imperium». La loi curiate et les auspices d'investiture (1962). A proposito di questo scritto v. A. Guarino, « Imperium» e « lex curiata» (1968), ora in Le origini quiritarie (1973) 75 ss., con considerazioni critiche che hanno trovato parziale conforto in De Martino (nt. 3).

fatto che la respublica mancava di un costituzione « fissa », la quale prevedesse una volta per tutte quelle e solo quelle magistrature che erano periodicamente elette dai comizi centuriati o tributi. Si rendeva perciò indispensabile che i magistrati eletti fossero successivamente confermati, allo scopo di poter prendere gli auspicia e di poter esercitare le loto attribuzioni, da un'apposita legge curiata o centuriata di « investitura » ⁵.

A mio avviso, anche il tentativo di razionalizzazione operato dal Magdelain non regge. Non vedo, infatti, perché la delibera assembleare di elezione dei magistrati non fosse in grado di comportare la loro investitura nella carica⁶, e tanto meno vedo come mai la seconda delibera (quella di investitura) fosse sottratta al rischio di non adeguarsi alla prima o di essere paralizzata da un'intercessio dei tribuni plebis⁷.

Un breve riesame critico delle scarse fonti di cui disponiamo deve portare, credo, a queste diverse (e, beninteso, ipotetiche) conclusioni: anzi tutto che la lex centuriata de potestate censoria ha tutta l'aria di non essere mai esistita; in secondo luogo, che la lex curiata fu sempre e soltanto de imperio e valse, sin da una certa epoca dell'età regia, come legge annuale di investitura del comandante dell'exercitus centuriatus, specie quando non si trattava del rex.

⁵ A. MAGDELAIN, Note sur la loi curiate et les auspices des magistrats (1964), ora in Ius Imperium Auctoritas, Et. de dr. rom. (1990) 307 ss.

⁶ Si può essere d'accordo nel ritenere che « les magistrats ne tiennent pas leur pouvoir d'une constitution préétablie » e che quindi essi hanno bisogno, di volta in volta, di una specifica investitura costituzionale, ma non si può consentire nel pregiudizio che questa investitura non sia implicata già dalla delibera comiziale di istituire una certa funzione costituzionale e di assegnare ad espletarle, per un certo periodo di tempo, certe determinate persone. D'altronde, è lo stesso Magdelain ad escludere che in Roma si esplicasse una sorta di « bicameralismo » avanti lettera (bicameralismo, aggiungo, che comunque non sarebbe stato configurabile nei confronti della censura e delle due leggi, entrambe conturiate, relative).

⁷ La possibilità di cambiare idea dall'una all'altra delibera è proprio il merito che Cicerone attribuisce, peraltro inverosimilmente, al sistema dei bina comitia: v. infra n. 2. Quanto alla possibilità di un'intercessio tribunicia che paralizzasse la proposta della seconda legge (quella di investitura), il Magdelain non la esclude, ma la liquida, direi, con troppa facilità: sia perché non la prende in considerazione in ordine alla lex centuriata de potestate censoria, sia perché sostiene sorprendentemente (con riferimento a Cic. fam. 1.9.25) che, almeno per i poteri civili dei consoli, proprio la frequenza delle intercessioni tribunizie portò ad ammettere che della lex curiata si potesse fare a meno (v. p. 309).

2. — Il testo su cui si fonda la tesi dei bina comitia de magistratibus è un brano della seconda orazione de lege agraria pronunciata da Cicerone in una contio del 2 gennaio 63 a.C., l'anno del suo consolato, per ribadire con nuovi e piú ampi argomenti l'opposizione sua e degli optimates alla proposta di riforma agraria del tribuno P. Servilio Rullo 8.

Fortuna vuole che non sia necessario che io qui mi impegoli nelle numerose e interminabili questioni suscitate dal progetto rulliano, notoriamente ispirato alla politica di Cesare e Crasso avverso Pompeo e il senato ⁹. Mi basta ricordare che, per quanto possa averne potuto peggiorare polemicamente gli aspetti Cicerone, esso prospettava di sicuro, sia pure ai fini di una distribuzione di terre, uno stravolgimento allarmante della normalità costituzionale: una commissione di decemviri con amplissimi poteri eletti tributim entro 17 sulle 35 tribú territoriali cittadine e confermati da una lex curiata proposta da un pretore, ma con in piú (è possibile?) l'autentica stranezza di considerare ugualmente i decemviri come optima lege creati pur se la lex curiata non fosse per qualunque ragione intervenuta ¹⁰.

Di fronte a queste pericolose enormità costituzionali è spiegabile

- 8 La prima (e piú breve) orazione fu pronunciata in senato il giorno prima. Seguirono, a poca distanza, altri due minori discorsi in contione, a sèguito di che Servilio Rullo ritirò il suo progetto di plebiscito.
- 9 Tralascio ogni ingombro bibliografico e rinvio, per una descrizione sommaria, ma molto limpida, di tutto l'episodio, a Kumaniecki, Cicerone e la crisi della repubblica romana (tr. it. 1972) 182 ss.
- 10 Cfr. Cic. agr. 2.6.16: Primum caput ... iubet ... tribunum plebis, qui eam legem tulerit, creare decemviros per tribus septendecim, ut, quem novem tribus fecerint, is decemvir sit; eod. 8.20-21: ... Sortietur tribus idem Rullus. Homo felix educet, quas volet tribus; eod. 10.26: Primum lege curiata decemviros ornat... Eam legem ab eo praetore populi Romani, qui sit primus factus, ferri tubet; eod. 11.28: ... sin is ferre non possit, qui postremus sit, ut aut lusisse in tantis rebus aut profecto nescio quid spectasse videatur; eod. 11.29: Quid postea, si ea lata non erit? Attendite ingenium: « tum ei decemviri », inquit, « eodem iure sint, quo qui optima lege ». L'insinuazione che Rullo, « uomo fortunato come è », tiri a sorte proprio le 17 tribú che piú gli convengono è maligna, ma tutt'altro che infondata. L'affermazione che, non potendo ferre legem curiatam il pretore prima eletto, il potere di proporre la legge curiata passi al pretore ultimo eletto (sorvolando sui pretori intermedì) sfrutta chiaramente, a scopo di gettare il ridicolo su Rullo, quello che può essere stato un discorso poco felice del progetto. La dichiarazione che i decemviri, pur se privi di copertura della lex curiata, valgano egualmente come magistrati optima lege si basa su una citazione apparentemente letterale e pone l'interprete di fronte al dilemma: o Rullo era uno sciocco di tre cotte, oppure Cicerone, quanto a cambiar carte in tavola, era capace di tutto.

(e persino condivisibile) che Cicerone si sia ribellato. Ma non bisogna dimenticare che in questo caso egli più che mai ha forzato, come era già nel suo temperamento, le proprie argomentazioni ¹¹. È appunto in questa luce che va letto, in particolare:

Cic. agr. 2.11.26-27: Maiores de singulis magistratibus bis vos sententiam ferre voluerunt. nam cum centuriata lex censoribus ferebatur, cum curiata ceteris patriciis magistratibus, tum iterum de eisdem iudicabatur, ut esset reprehendendi potestas, si populum benefici sui paeniteret. Nunc, Quirites, prima illa comitia tenetis, centuriata et tributa, curiata tantum auspiciorum causa remanserunt. hic autem tribunus plebis, quia videbat potestatem neminem iniussu populi aut plebis posse habere, curiatis eam comitiis, quae vos non initis, confirmavit, tributa, quae vestra erant, sustulit. ita cum maiores binis comitiis voluerint vos de singulis magistratibus iudicare, hic homo popularis ne unam quidem populo comitiorum potestatem reliquit.

Come si vede, Cicerone non afferma che il sistema costituzionale vigente sia, quanto alle delibere popolari, quello, a cosí dire, della « doppia conforme » 12. Egli sostiene invece che il ricorso ai bina comitia era l'optimum di democrazia adottato dagli antichi, da quei maiores, non precisati nelle persone e nel tempo, cui egli era portato (e cui molti sono spesso comprensibilmente portati) ad attribuire sempre il meglio del meglio. In relazione ai tempi suoi Cicerone, sia pure a denti stretti, riconosce che il sistema antico si è ridotto a una lustra 13, ma fa leva sul fatto incontestabile che la migliore, e mai smentita, tradizione repubblicana esige che il popolo, sia pure per una volta sola e non per due, venga chiamato a deliberare nella totalità delle centurie o delle tribú che tuttora concorrono ad integrare le sue assemblee 14. E siccome la proposta del tribuno Rullo si rivolge ai concilia plebis,

¹¹ Occorre ricordare che Cicerone, mentre da un lato basava le sue fortune politiche sugli ottimati, dall'altro lato si trovava nella difficile situazione di dover convincere le masse popolari dell'inaccettabilità di un progetto di riforma agraria. la quale era invece per definizione cosa grata alla plebe. Ecco perché egli si sforzò di far leva sopra tutto su difficili argomenti di carattere tecnico costituzionale.

¹² L'espressione, come è noto, è al giorno d'oggi corrente per ciò che attiene alle sentenze ecclesiastiche di accertamento della nullità dei matrimoni cattolici.

¹³ Almeno con riferimento alla lex curiata: «curiata (comitia) auspiciorum causa remanserunt».

¹⁴ Cicerone parla di comitia centuriata e di comitia tributa nel senso generale di « assemblee ». A stretto rigore, egli dovrebbe distinguere, nel novero delle assemblee votanti tributim, tra comitia tributa e concilia plebis tributa.

ma non comporta il voto di tutte le 35 tribú, egli sottolinea sdegnato che quel sedicente « popularis » di Rullo ha fatto fuori proprio quelle assemblee tribute che erano ancora rimaste a disposizione, tra i suoi ascoltatori, dei plebei chiamati dal tribuno a votare.

Il sospetto che, in tutto questo giro di parole, i « tempora acta » dei maiores non siano riferiti dall'oratore con scrupolosa precisione, anzi con esatta cognizione di causa, deriva non solo dalla singolarità del sistema antico ¹⁵, ma anche dall'evidente, innegabile « forzatura », cui l'oratore si abbandona nel rappresentare in sede critica il sistema di voto proposto da Rullo. Non è vero, infatti, che Rullo voglia togliere di mezzo i concilia tributa (non è vero cioè che egli « tributa, quae vestra erant, sustulit »), ma è vero soltanto (anche se è poco apprezzabile sul piano politico) che egli chiede ai concilia tributa, in piú di 40 articoli ¹⁶, di decidere sull'istituzione del collegio dei decemviri, nonché sui poteri e sulle dotazioni amministrative degli stessi, rimettendo al voto di maggioranza tra 17 tribú tirate a sorte esclusivamente il còmpito dell'elezione dei dieci membri del collegio.

Di fronte ad un cosí disinvolto cambiamento delle carte in tavola non è lecito dubitare piú che seriamente della notizia ciceroniana dei bina comitia de magistratibus? A mio parere, è lecitissimo, anzi addiritura doveroso, tanto piú che la notizia ciceroniana è assolutamente solitaria.

Per quanto attiene alla lex curiata di conferma dei magistrati patrizi, vedremo tra breve in che senso ed entro quali limiti essa va accolta ¹⁷. Per quanto attiene alla pretesa lex centuriata de potestate censoria, dico súbito che essa, ad un Cicerone visibilmente incerto (o forse ambiguo) sul tema ¹⁸, è stata probabilmente ispirata se non dalla consapevolezza che in origine i censori etano designati (nelle funzioni, se non anche nelle persone) dal senato e poi rimessi all'elezione dei comitia

¹⁵ Un sistema che, per dirla proprio con Cicerone, ammetteva una «reprehendendi potestas, si populum benefici sui paeniteret». Sul che v. retro nt. 1.

¹⁶ Cfr. Cic. agr. 3.2.4.

¹⁷ Infra n. 3.

¹⁸ Egli non dice, infatti, che « nunc » la lex centuriata sussiste, mentre la lex curiata si è ridotta alla assistenza agli auspicia, ma dice, inconseguentemente, che « nunc » sussistono i comizi centuriati (cui aggiunge i comitia tributa), mentre sono decaduti i comitia curiata. L'ultima edizione della censura era, infatti, sotto gli occhi di tutti, essendosi verificata nel 64 a. C. con una coppia di cui è noto il solo L. Aurelio Cotta (cfr. Cic. dom. 84; Plut. Cic. 27), il quale abdicò nello stesso 64 oppure nel 63 (cfr. Dio Cass. 37.9.4).

centuriata ¹⁹, quanto meno dal fatto che i censori, dopo la loro elezione congiunta ²⁰, proclamavano in contione la cosí detta lex censui censendo ²¹.

E che i censori, una volta eletti, entrassero nel pieno delle loro funzioni e della loro dignità curule, senza bisogno alcuno di una legge di investitura, è confermato da un famoso episodio relativo alla coppia del 179 a.C. (M. Emilio Lepido e M. Fulvio Nobiliore), di cui si legge in:

Liv. 40.45.8: Comitiis confectis, ut traditum antiquitus est, censores in Campo ad aram Martis sellis curulibus consederunt²².

3. — Eliminata la fantasia della centuriata lex censoribus lata, passiamo alla lex curiata relativa ai ceteri patricii magistratus, i quali erano il dictator e il suo magister equitum 23, i consules, i praetores e, come tutti sanno, anche gli edili curuli 24. Siccome a questi ultimi, agli aediles curules, non era riconosciuto l'imperium, anche se era permessa una limitata iuris dictio 25, è stato il rilievo di questa loro mancanza di imperium, in concorso col fatto che gli aediles curules erano magistratus patricii, e che a tutti i patricii magistratus (censori esclusi) riferisce la lex curiata Cicerone nell'orazione de lege agraria 26, ad indurre il Mommsen ad affermare recisamente che di una lex curiata esclusivamente de

¹⁹ GUARINO (nt. 2) n. 45 e 112. Indiscussa, nei tempi storici, la necessità di un decretum senatus (probabilmente con definizione dei còmpiti da svolgere) per indurre i consoli ad indire l'elezione centuriata dei censori.

²⁰ Cfr. Liv. 9.34.25.

²¹ Cft. Liv. 43.14.5: censores... in contione edixerunt legem censui censendo dicturos esse, ut praeter omnium civium ius iurandum haec adiurarent rell. La emissione della formula census in una contio (sopra tutto se non riottosa a recepirla) poteva, anche se non seguita dal voto di approvazione delle centurie, indurre a vedere in essa qualcosa di analogo ad una lex centuriata. Salvo che, beninteso, la lex censui censendo era soltanto una lex dicta.

²² Come risulta da Livio (di cui cfr. anche tutto il cap. 46), i due censori erano fortemente nemici tra loro e ci volle tutta la *vis oratoria* di Q. Cecilio Metello, che si recò ad incontrarli con largo séguito di senatori, per convincerli a fare la pace.

²³ Questi magistrati straordinari, come è ben noto, non erano peraltro elettivi: Guarino (nt. 2) n. 41, 45, 113. Altra prova della approssimazione (comprensibile, certo, ma approssimazione) con cui ha parlato dei *bina comitia* Cicerone nel suo discorso.

²⁴ All'elenco andrebbero aggiunti, a rigore, anche proconsules e propraetores (il cui status meriterebbe peraltro un discorso piú approfondito).

²⁵ GUARINO (nt. 2) n. 108, 142.

^{26 «} Cum curiata (lex) ceteris magistratibus (ferebatur) ».

imperio non sia il caso di parlare. Affermazione, direi, piuttosto affrettata per chi, come lui, è il primo a riconoscere che Livio e, in altri luoghi, lo stesso Cicerone abbiano specificato, sia pure relativamente a casi specifici, che la lex curiata era lex de imperio ²⁷.

Ora qui non bisogna cadere in equivoci e non è possibile accettare acriticamente un passo di M. Valerio Messalla ²⁸, trascritto da Aulo
Gellio e avente riguardo al complesso problema degli auspici tratti dai
magistrati patrizi ordinari ²⁹. Prendendo spunto dall'uso dei consoli di
inserire nell'editto di convocazione dei comitia centuriata la frase « ne
quis magistratus minor de coelo servasse velit », Gellio (13.15) si chiede
chi sono i magistrati minori e riproduce appunto il seguente brano del
primo libro de auspiciis dell'augure Messalla:

Gell. 13.15.4: Patriciorum auspicia in duas sunt divisa potestates. Maxima sunt consulum, praetorum, censorum. neque tamen eorum omnium inter se eadem aut eiusdem potestatis, ideo quod conlegae non sunt censores consulum aut praetorum, praetores consulum sunt. . . . praetor, etsi conlega consulis est, neque praetorem neque consulem iure rogare potest, . . . quia imperium minus praetor, maius babet consul et a minore imperio maius aut maior (a minore) 30 conlega rogari iure non potest . . . reliquorum magistratuum minores sunt auspicia, ideo illi [minores] (maiores), hi [maiores] (minores), magistratus appellantur. minoribus creatis magistratibus tributis comitiis, magistratus [, sed iustus curiata datur lege;] maiores centuriatis comitiis fiunt.

²⁷ Mommsen (nt. 1) 608 nt. 3: « Die gangbare Bezeichnung lex curiata de imperio ist als allgemeine weder quellenmässig noch streng richtig ». Dato che la locuzione si incontra, exempli gratia, in Liv. 9.38.15, nonché in Cic. rep. 2.13.25 (per Numa Pompilio), 2.17.31 (per Tullo Ostilio), 2.18.33 (per Anco Marcio), 2.20.35 (per Tarquinio Prisco), 2.21.38 (per Servio Tullio), il Mommsen afferma che da queste ed altre fonti consegue soltanto che la lex curiata poteva essere qualificata de imperio solo « wenn der Magistrat das Imperium besass ». Al che è facile obbiettare (a prescindere da ogni discussione circa l'origine dell'imperium) che, se la lex curiata valeva anche per i magistrati muniti solo di potestas, la specificazione « de imperio » avrebbe erroneamente implicato che i magistrati cum (potestate et) imperio fossero privi di potestas.

²⁸ Sul Messalla augure, cos. 53 a.C.: Bremer, Iurispr. antehadr. 1 (1896) 263 ss.

²⁹ Con esclusione, dunque, del dittatore (massimo magistrato patrizio) e con esclusione altresi dei magistrati plebei.

³⁰ Riporto l'integrazione usuale degli editori moderni. Direi però che essa non è strettamente necessaria, essendo soggetto del « rogari iure non potest » l'imperium maius, vale a dire (con uso di un aut nel senso di vel) il maior conlega.

Nulla quaestio sul punto che magistratus maiores ordinari siano solo i consoli, i pretori e i censori. Nulla quaestio circa la « specialità » del collegio dei censores rispetto alle altre magistrature. Nulla quaestio per quanto riguarda il maius imperium dei consoli rispetto a quello dei pretori. Nulla quaestio sul fatto che i magistratus maiores ordinari siano rimessi al voto elettorale dei comitia centuriata e i magistratus minores siano rimessi al voto elettorale dei comitia tributa. Sin qui nulla quaestio.

Quel che non si può ammettere è che Messalla abbia scritto che i magistrati minori diventino iusti in base ad una lex curiata ³¹. E non perché non lo voglia io, ma perché non lo vuole la sintassi, e cioè perché il testo del periodo finale è palesemente interpolato. A parte il fatto che stupisce il richiamo della lex curiata solo in ordine ai magistrati minori ³², inconcepibile è l'improvviso passaggio dal plurale dei minores magistratus al singolare del « sed iustus curiata lege datur », perdippiú seguito dal ritorno al plurale per i magistratus maiores. Il glossema del « sed iustus — datur » è evidente ³³.

4. — La deduzione che solo i magistratus (maiores) cum imperio avessero bisogno dell'investitura costituita da una lex curiata de imperio ci pone di fronte al problema del perché di questo requisito.

Il perché, se non erro, sta in ciò: che l'imperium (potere di comando diverso dalla potestas) non solo era in prima linea un comando militare, ma implicava sin dall'età monarchica una qualche attribuzione specifica non rientrante, checché dica grossolanamente semplificando la

³¹ La lettura corrente (è bene ribadirlo) è questa: minoribus creatis magistratibus tributis comitiis, magistratus, sed iustus curiata datur lege; maiores centuriatis
comitiis fiunt. La lezione è identica in tutti i codici, come risulta dall'apparato critico dell'edizione oxoniense (curata da P. K. Marshall, Oxford 1968). Diversi, però,
i tentativi di emendazione. Huschke elimina il sed, leggendo magistratus iustus curiata datur lege; Büttner-Wobst: magistratus [ratus] et iustus curiata datur lege;
Ouwens: magistratus sed ius iis curiata datur lege; Niebuhr: magistratus sed ius
eius curiata datur lege; Hertz: magistratus sed ius tum curiata datur lege; Kan:
magistratus est iustus, curiata datur lege maioribus, (censores) centuriatis comitiis
fiunt (si cfr. l'ed. teubneriana, a cura del Hosius, Stutgardiae 1903).

³² E stupisce altresi la possibilità che vi fossero magistrati minori iusti e magistrati minori non iusti.

³³ Cetto, non è assolutamente sicuro che il glossema si riferisca ai soli magistratus maiores, anziché a tutti i magistratus patricii (minori compresi). Ma, a voler ammettere questa seconda possibilità, si viene ad implicare che anche i censores avessero bisogno, per essere iusti, di una lex curiata di investitura.

tradizione , nell'ordinaria potestas regia. E un lucignolo (non oso sostenere piú di tanto) per intravvedere la verità ci è offerto proprio da un particolare di quella tradizione raccolta da Livio e riferita a Numa Pompilio:

Liv. 1.20.1: ... Sed quia (Numa) in civitate bellicosa plures Romuli quam Numae similes reges putabat fore, iturosque ipsos ad bella, ne sacra regiae vicis deserentur, flaminem Iovi adsiduum sacerdotem creavit, insignique eum veste et curuli regia sella creavit 35.

Ci abbia pensato Numa oppur no, una cosa è certa: che, per la costante tutela della pax deorum, la presenza del rex entro il pomerium cittadino era indispensabile. Se il rex si allontanava per qualunque ragione, e principalmente per esigenze di guerra, lo sostituiva il flamen Dialis, un sacerdote di altissimo rango al quale rimase poi sempre connessa la religio persino di « classem procinctam extra pomerium id est exercitum armatum videre » 36. Ebbene, quando le guerre divennero frequenti, quasi annuali, e quando le forze armate di Roma divennero exercitus centuriatus, cioè « classis », è comprensibile che il rex, sia perché preso dalle molteplici sue incombenze religiose e politiche, sia perché non sempre personalmente all'altezza di fronteggiare le difficoltà della tattica oplitica e delle manovre strategiche di un'armata operante sempre piú lontano da Roma, abbia pensato non tanto a farsi sostituire in città del flamen Dialis, quanto a farsi sostituire in campagna da uno o piú validi generali o praetores. Senza voler menomamente ribadite quelle che sono le mie specifiche convinzioni in proposito 37, mi basta qui rilevare che il praetor (o come altro si chiamasse) designato per una certa campagna di guerra, cioè praticamente per un anno, a esercitare l'imperium in luogo del rex doveva necessariamente avere, per poter prendere gli auspicia prima delle sue azioni di guerra, una solenne investitura coram civibus 38.

³⁴ Non vi è dubbio, infatti, che la tradizione attribuisca alle origini stesse del regnam la coesistenza nel rex di potestas e di imperium: v. retro nt. 27. Questa accoppiata, vista sotto il profilo semplificante del ricordo tradizionale, era null'altro che una irrazionale e inspiegabile duplicazione.

³⁵ Notizia confermata da Liv. 1.33.1: Ancus demandata cura sacrorum flaminibus sacerdotibusque aliis... profectus.

³⁶ Cfr. Gell. n.A. 10.15.4. Per ulteriori particolari: G. Wissowa, Religion und Cultus der Römer² (1912) 504 ss.

³⁷ Mi rimetto a quanto detto riassuntivamente in Guarino (nt. 1) cap. I.

³⁸ Forse di questa specifica investitura aveva bisogno lo stesso rex, se ed in quanto si assumesse il còmpito di stare vari mesi lontano da Roma, e per di piú al comando di un exercitus centuriatus gremito di plebeii. Ma non insisto sul punto.

Ecco, se tutto ciò ha anche soltanto un minimo di parvenza di vero, finalmente spiegata la lex regia de imperio. L'antichissima legge dei tempi monarchici, cui persino i principes, persino gli imperatori dell'assolutismo si rifecero in séguito per dare un fondamento di antica costituzionalità al loro potere ³⁹.

POSTILLA: « IMPERIUM » E « LEX CURIATA ».

1. Nel suo caratteristico stile asciutto, essenziale e per ciò appunto singolarmente brillante, André Magdelain affronta, in un breve ma densissimo saggio, lo studio affascinante della lex curiata e degli auspicia di investitura magistratuale (Magdelain A., Recherches sur l'« imperium ». La loi curiate et les auspices d'investiture, n. 12 della serie Sciences historiques dei Travaux et Recherches de la Fac. de dr. et de sc. écon. de Paris [1968] p. 75).

La tesi difesa dal Magdelain è quanto mai originale. Premesso che le magistrature repubblicane non furono presumibilmente istituite da specifiche leggi, si spiega l'importanza della lex curiata rogata successivamente alla elezione dei magistrati: si trattava del loro atto di investitura (« seule la loi curiate réalise l'investiture proprement dite en conferant le justus magistratus »: cfr. Messala apd. Gell. n. A. 13.15.4). La lex curiata (totalmente estranea all'età regia) era richiesta dal predecessore, prima dell'entrata in carica del nuovo magistrato, allo scopo di dare a costui la possibilità di prendere gli auspicia nel primo giorno delle sue funzioni. Gli auspicia che il nuovo magistrato prendeva all'entrata in carica (da non confondere con quelli relativi all'elezione) completavano sul piano sacrale la sua investitura (« il requiet lui-même son approbation de Jupiter, il se fait investir de lui »), conferendogli il cd. imperium domi. Gli auspicia che il comandante di eserciti prendeva sul Campidoglio all'atto della sua partenza servivano, a loro volta, alla attribuzione del cd. imperium militiae, il quale fu sin dalle origini nettamente distinto dall'imperium domi: « alors que le pouvoir civil est continu et dure pendant toute l'année de la magistrature, l'imperium mi-

³⁹ Cfr., per tutti, Inst. 1.2.6: Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit.

^{*} In Labeo 14 (1968) 228 ss.